



Comune di Corato
Ufficio Gabinetto

li 04.02.2010

Preg. mo Avv. Francesco Logrieco
Presidente Ordine Avvocati di Trani
fax 080 3505137

Con la presente sono a portare a Sua conoscenza la nota inviata dal Ministero della Giustizia e di cui trasmetto copia in allegato, in merito alle osservazioni sulla proposta di modifica della Circostrizione giudiziaria del Tribunale di Trani.

Certo di fare cosa gradita, colgo l'occasione per porgere deferenti ossequi.

Il Sindaco

Luigi PERRONE

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Luigi Perrone', written over the printed name.



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi



m_dg.D0G.04/02/2010.0009514 .U

*Al Sig. Sindaco del Comune di
CORATO (BA)
(Vs. rif. 35478 del 28.11.2009)*

*e p.c. al Capo di Gabinetto On. Ministro
SEDE
(Vs. rif. 2727 del 20.12.2010)*

Oggetto: *Proposta di modifica Circostrizione giudiziaria Tribunale di Trani.*

In riscontro alle note indicate a margine, relative alla problematica in oggetto, si trasmettono, per l'ulteriore inoltro, le osservazioni del Direttore dell'Ufficio III Piante Organiche di questo Dipartimento.

*Il Direttore dell'Ufficio I
Loredana Micciché*



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi
Ufficio 3° del Capo Dipartimento



01/02/2010 . m. dgDOG. 1322

All'Ufficio 1 del Capo Dipartimento

SEDE

Oggetto: *Proposta di modifica circoscrizione giudiziaria Tribunale Trani.*

In riscontro alla nota, prot. n. 5254.E, del 25/01/2010 riguardante l'oggetto, si rappresenta quanto segue.

La competenza degli Uffici giudiziari, oggetto di riserva di legge, è stabilita da specifiche norme che fissano l'ambito di operatività individuando i singoli comuni o, nel caso, le frazioni di comuni che rientrano nella rispettiva sfera di influenza giurisdizionale.

Allo stato, per effetto delle disposizioni introdotte dal decreto legislativo 19 febbraio 1998 n. 51, relativo all'istituzione del giudice unico di primo grado, la competenza delle circoscrizioni dei tribunali è indicata nella Tabella A vigente "Sedi dei tribunali della Repubblica e loro sezioni distaccate" allegata al predetto d.lgs. n. 51/98 che, per il tribunale in oggetto, prevede quanto segue:

TRIBUNALE DI TRANI

Tribunale di Trani: Riscoglie, Trani.

Sezione di Andria: Andria.

Sezione di Barletta: Barletta.

Sezione di Canosa di Puglia: Canosa di Puglia, Minervino Murge, Spinazzola.

Sezione di Molfetta: Molfetta.

Sezione di Ruvo di Puglia: Corato, Ruvo di Puglia, Terlizzi.

Al riguardo, inoltre, è opportuno mettere in evidenza che con atto amministrativo possono essere realizzate solo modifiche delle circoscrizioni giudiziarie all'interno dei circondari definiti dal citato d.lgs. 51/98, secondo la procedura prevista dall'art. 48-ter dell'Ordinamento giudiziario:

"Art. 48-ter. (Istituzione, soppressione e modifica della circoscrizione delle sezioni distaccate)

"All'istituzione, alla soppressione ed alla modifica della circoscrizione delle sezioni distaccate del tribunale ordinario si provvede con decreto motivato del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro, previo parere del Consiglio superiore della magistratura.

Il decreto è adottato sulla base di criteri oggettivi ed omogenei, che tengono conto dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti, dei sistemi di mobilità, dell'indice di contenzioso in materia civile e penale degli ultimi due anni, della complessità e dell'articolazione delle attività economiche e sociali che si svolgono nel territorio.

L'avvio del procedimento è comunicato agli enti locali interessati, ai consigli giudiziari e ai consigli degli ordini degli avvocati. Si osservano le disposizioni degli articoli 7, 8 e 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Il parere del Consiglio superiore della magistratura è comunicato al Ministro di grazia e giustizia entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. Trascorso tale termine, il decreto è emanato anche in mancanza del parere."

Premesso quanto sopra, si deve rilevare che la richiamata legge n. 148/2004, relativa all'istituzione della nuova Provincia di Barietta-Andria-Trani, non ha pertanto apportato modificazioni alla Tabella A sopra riportata e che, allo stato da parte di questa articolazione ministeriale, non sono in corso, né si intendono avviare, procedure di modifica dell'assetto giurisdizionale del tribunale di Trani ai sensi del sopra riportato art. 48-ter dell'Ordinamento giudiziario il quale, nel caso, prevede forme tassative di avviso e partecipazione degli enti locali interessati.

Il Direttore dell'Ufficio
Loredana Micciché

avv. Francesco Logrieco
Presidente Ordine Avvocati di Trani

Illustre giudice,
Le ringrazio sentitamente per quanto trasmessomi
in data 4/2/10, e Le rinnovo il sentimento di
 stima per la sensibilità istituzionale ed il rispetto
dell'Avvocatura che La contraddistingue -
Cordialità vivace.



Palazzo di Giustizia · Piazza Duomo, 10 · 70059 Trani
Tel. 0883.587601 · Fax 0883.589535 · E-mail: info@ordineavvocatitrani.it